COMUNE DI TURATE | U
Protocollo N.0000611/2021 del 15/01/2021
Classifica: 1.14 «FARMACIA/FARMACIA COMUNALE»

COMUNE DI TURATE
PROVINCIA DI COMO

Via V. Emanuele 2, CAP 22078

PROT. INF. 611 Turate, 14 GENNAIO 2021

OGGETTO: NOMINA PRO TEMPORE AMMINISTRATORE FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI TURATE SRL

IL SOTTOSCRITTO

SINDACO PRO-TEMPORE DEL COMUNE DI TURATE

VISTO il Decreto sindacale pregresso 13519/2019 che qui si richiama e fa proprio integralmente;

Considerato che, fatte salve ed applicate **le norme sulla prorogatio**, il mandato dell'attuale amministratore unico della Farmacia comunale e servizi di Turate srl, è scaduto;

Vista la comunicazione di proposta di nomina del nuovo Amministratore unico come approvata in Assemblea societaria da relativo verbale ufficiale del 31 maggio 2019, con decorrenza 1 giugno 2019e successive integrazioni e comunicazioni;

VISTO infatti il Decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444.;

Visto in analogia il DPCM 1/10/2012;

Considerato necessario provvedere in merito nel rispetto dei principi e delle disposizioni relative agli indirizzi per la nomina di rappresentanti del Comune presso enti aziende e istituzioni come approvati in Consiglio comunale del 20/6/2015 e ai sensi del D.lgs. 39/2013 e legge 190/2012;

Che si è ritenuto opportuno procedere attraverso:

- **una ponderata valutazione della prossima figura da individuarsi , che garantisca altresì un contemperamento delle esigenze organizzative con quelle altrettanto meritevoli di rotazione e alternanza, e di applicazione del codice deontologico degli amministratori pubblici approvato in consiglio comunale;**

Che lo scrivente infatti, in rappresentanza della amministrazione comunale ritiene, quale principio fondante dell'azione amministrativa, indipendentemente dalle competenze maturate, che un periodico

COMUNE DI TURATE U
Protocollo N.0000611/2021 del 15/01/2021
Classifica: 1.14 «FARMACIA/FARMACIA COMUNALE»

cambiamento e alternanza delle cariche e dei soggetti individuati garantisca una maggiore innovazione ed efficacia gestionale ;

- Individuata tale figura nel sig. TURCONI ADRIANO nato a Turate il 6/11/1949 e residente a Turate (Co) via Dante 29, **persona altamente competente per pregressa esperienza maturata in settori analoghi e in ambiti pubblici e che ha svolto con efficienza e professionalità il breve incarico ponte dell'ultimo esercizio;**

Vista la sentenza 122/2013 del Consiglio di Stato;

Visto l' art. 9 d. l. n. 95/2012 - Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi con cui si dispone che "Le disposizioni di cui al comma 1 **non si applicano alle aziende speciali, agli enti ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali;**

Che la Farmacia srl non riveste la natura giuridica di Società strumentale in quanto le società strumentali sono quelle che erogano beni e servizi alla pubblica amministrazione e non al pubblico (Consiglio di Stato 1282/2010);

Visto l' art. 16. (Nomina dei dipendenti nelle società partecipate)del DL 90/2014:

1. All'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

*"4. Fatta **salva la facoltà di nomina di un amministratore unico**, i consigli di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell'intero fatturato devono essere composti da **non più di tre membri**, ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in caso di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi all'amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio";*

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

*"5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche disposizioni di legge e fatta salva la facoltà di **nomina di un amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, devono essere composti da tre o da cinque membri**, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. A tali società si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del comma 4".*

COMUNE DI TURATE U
Protocollo N.0000611/2021 del 15/01/2021
Classifica: 1.14 «FARMACIA/FARMACIA COMUNALE»

2. Fatto salvo quanto previsto in materia di limite ai compensi, le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Visto lo Statuto della Farmacia : L'ORGANO AMMINISTRATIVO
16.1. – Organo amministrativo
La società potrà essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:
- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di amministrazione composto da due a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.
Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.
Gli amministratori possono essere anche non soci.
Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390, c.c..

Che al fine di garantire la verifica di inesistenza conflitti di interesse sulla base della nuova normativa di settore:

Il nominato, contestualmente all'accettazione, dovrà confermare nelle forme dalla vigente normativa e pertanto dichiarare:

a) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1, dell'art. 15, della legge 19.03.1990, n. 55 come modificato dalla legge 18.01.1992, n. 16 come innovata;
b) L'inesistenza di conflitti di interessi anche potenziali con il Comune e con l'Ente, l'Azienda o Istituzione oggetto della nomina.
c) Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
d) Di trovarsi/di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, impegnandosi in caso di nomina a rimuoverle tempestivamente;
e) Di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati richiamati dall'art. 3 del D.Lgs. 39/2013;
f) Di rispettare il dettato della legge 190/2012.

Che si dà altresì atto che qualora dovessero emergere anche successivamente alla nomina o segnalate da soggetti pubblici o terzi, fattispecie comportanti conflitti di interessi o situazioni di incompatibilità, come accertate, questo organo provvederà a revoca del soggetto nominato incompatibile giuridicamente.

Che le posizioni dichiarate nulla ostano in **tema di incompatibilità trattandosi di fattispecie del tutto distinte, non retribuite e afferenti altri ambiti territoriali, oltre che concernenti situazioni non contemplate dai chiarimenti giursiprudenziali e di settore;**

Viste le Faq/pareri Anac 2.2 – 7.22;
Visto il Tuel;

DECRETA

in qualita' di Presidente della Farmacia comunale e servizi di Turate srl, e per i motivi di cui in premessa

COMUNE DI TURATE U
Protocollo N.0000611/2021 del 15/01/2021
Classifica: 1.14 «FARMACIA/FARMACIA COMUNALE»

1) **DI CONFERMARE favorevolmente la** nomina del nuovo Amministratore unico come approvata in Assemblea societaria da relativo verbale ufficiale;

2) **DI NOMINARE in via definitiva,** Amministratore unico pro tempore della Farmacia comunale e servizi di Turate srl , **sino al 31/12/2022** , il sig. :

- TURCONI ADRIANO nato a Turate il 6/11/1949 e residente a Turate (Co) via Dante 29
- il quale conferma l' inesistenza di ogni situazione anche potenziale di incompatibilità o conflitto di interessi – allegata – quali rappresentanti del Comune di Turate presso il Cda della srl suddetta.

3) **DISPONE** che l'Amministratore delegato percepirà un compenso annuo pari a euro 3.600 annui lordi, proporzionato in applicazione al numero di mensilità assegnate in gestione, ai sensi della vigente normativa come innovata e applicata al nuovo organo, con disposizione di ulteriore contenimento di spesa pubblica rispetto al tetto massimo previsto.

4) **DA' ATTO** che la presente nomina rispetta pienamente i principi e le disposizioni relative agli indirizzi per la nomina di rappresentanti del Comune presso enti aziende e istituzioni come approvati in Consiglio comunale del 7/10/2020.

5) **DICHIARA** il presente immediatamente esecutivo.

6) **DISPONE** che comunicazione della nomina venga data al primo consiglio comunale utile e di trasmettere copia all'interessato,.
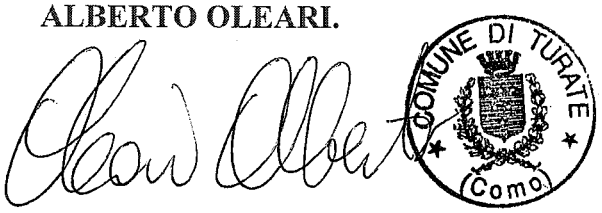
IL SINDACO
ALBERTO OLEARI.